# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

# 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

## 23° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1977

### Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Composizione della Segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali » (906) (Approvato dalla Camera dei deputati)

#### (Discussione e approvazione)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PRESIDENTE Pag.	251, 254, 260 e passim
AGRIMI $(DC)$	255, 262
BAUSI (DC), relatore alla	a Commissione 251,
	260, 263
BOLDRINI Cleto (PCI)	
DE CAROLIS $(DC)$	
LUBERTI (PCI)	259, 262
PETRELLA (PCI)	
Rizzo ( <i>DC</i> )	256, 262
SPERANZA, sottosegretario	di Stato per la
grazia e la giustizia	261, 263

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

R I Z Z O, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Composizione della Segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali » (906) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Composizione della Segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Bausi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B A U S I, relatore alla Commissione. Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta non procedemmo all'esame di questo provvedimento, essendo stata ravvisata da tutti, come anche dal relatore, la necessità di un ulteriore approfondimento sull'attuale composizione del personale ad-

detto al Consiglio superiore della magistratura per accertare quali fossero i compiti che attualmente il Consiglio svolge e quale correlazione esistesse sostanzialmente tra quanto previsto dall'articolo 105 della Costituzione, che configura il Consiglio superiore della magistratura in un certo modo, con certi compiti e con certe responsabilità, e le funzioni alle quali di fatto il Consiglio adempie.

A questi effetti fu chiesto, con il consenso del Governo, un chiarimento al Consiglio superiore della magistratura, cui si è dato riscontro con la risposta seguente:

« Con riferimento al contenuto del resoconto parlamentare indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Presso il Consiglio superiore della magistratura prestano servizio, in qualità di segretari, otto magistrati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1958, modificato dall'articolo 3 della legge n. 1198 del 1967.

I compiti dei magistrati suddetti sono elencati nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958 ed ulteriormente specificati nel regolamento interno del Consiglio, emanato con decreto del 26 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 1º aprile 1976.

In particolare, i segretari assistono alle sedute del Consiglio e delle undici Commissioni referenti, redigendo i relativi verbali e curando l'istruttoria dei procedimenti e la esecuzione delle relative deliberazioni.

Trattasi di una attività complessa che riguarda tutti i provvedimenti relativi ai magistrati (assunzioni in servizio, trasferimenti, promozioni, concessione di aspettative e congedi, accertamento di casi di incompatibilità, collocamento a riposo, eccetera) ed alla loro posizione all'interno dei singoli uffici (cosiddetta tabella sulla composizione degli uffici).

La segreteria provvede inoltre alla istruzione delle pratiche concernenti le nomine dei vice-pretori onorari, dei componenti privati dei tribunali per i minorenni e degli esperti degli uffici di sorveglianza. Attualmente, invece, per la mancanza di personale in misura adeguata, sono state delegate

ai Presidenti delle corti di appello le nomine dei conciliatori ».

Incidentalmente devo ricordare che questo è previsto dalla legge e non è un'elargizione del Consiglio superiore della magistratura.

Il documento così prosegue:

« Infine, uno degli otto magistrati svolge le funzioni di segretario della Sezione disciplinare.

Prestano, altresì, servizio presso il Consiglio superiore della magistratura cinque magistrati collocati fuori ruolo organico, ai sensi dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario. Gli stessi svolgono tutti i compiti dell'Ufficio tempi e metodi e dell'Ufficio studi, documentazione e stampa, elencati nel decreto 9 gennaio 1969, che ha istituito la Commissione speciale per la riforma giudiziaria e l'Amministrazione della giustizia, compiti confermati dai successivi decreti (da ultimo il decreto del 18 gennaio 1977).

I magistrati suddetti predispongono, inoltre, la bozza della relazione sullo stato dell'Amministrazione della giustizia e curano la organizzazione di incontri e seminari di studi, nonchè il tirocinio degli uditori giudiziari.

L'Ufficio studi, infine, predispone le relazioni sulle principali questioni affrontate dal Consiglio nonchè sulle proposte e sui disegni di legge sui quali il Consiglio stesso è chiamato ad esprimere il proprio parere.

Per quanto riguarda i funzionari di cancelleria e l'altro personale ausiliario, l'attuale pianta organica della Segreteria prevede 16 posti della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, 8 della carriera di concetto, 40 di coadiutore dattilografo e 22 di commesso.

Il personale in servizio, allo stato, è costituito da 22 funzionari della carriera direttiva, da otto segretari giudiziari, da 35 coadiutori dattilografi e da 17 commessi.

Dei funzionari della carriera direttiva uno (Mauro Milani) è comandato al Consiglio superiore della magistratura con decreto ministeriale 26 maggio 1977, per un anno a decorrere dal 5 giugno 1977, ed altri cinque sono stati destinati, con decreto in corso di esecuzione, agli uffici giudiziari.

I ruoli degli agenti tecnici e degli addetti al servizio automezzi sono stati istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274 (n. 1 e tabella B) con un organico, rispettivamente, di 100 e 400 posti. Si fa, inoltre, presente che con il disegno di legge n. 1208, in corso di esame presso la Camera dei deputati, è stato proposto un aumento di 300 unità per gli autisti ».

A questo documento è allegato un appunto, recante per oggetto l'organico del personale di segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Se mi si consente, darei lettura anche di questo appunto. In esso si comunica che l'organico attuale del personale in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura è il seguente: funzionari di cancelleria 16, segretari giudiziari 8, coadiutori dattilografi giudiziari 40, commessi 22.

Presso il Consiglio attualmente prestano servizio in soprannumero 4 funzionari di cancelleria; questa situazione si è verificata a seguito della riduzione a 16 dei 24 posti di cancelliere originariamente previsti dallo articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, numero 1198.

Per quanto attiene al personale fuori ruolo, presso il Consiglio presta servizio, a seguito di « comando », un funzionario di cancelleria addetto alla segreteria del Vicepresidente.

Per quanto riguarda gli ausiliari tecnici, l'organico attuale non prevede personale tecnico; si è costretti, quindi, ad affidare ai commessi il compito della registrazione delle sedute del Consiglio, della sezione disciplinare e di alcune commissioni; il disegno di legge mira ad ovviare a questa situazione in contrasto con la normativa vigente.

Queste sono le indicazioni che il Consiglio superiore della magistratura ci ha fornite e che, in qualche misura, confermano le preoccupazioni e le perplessità che ebbi modo di esprimere nell'introduzione della seduta precedente.

Noi abbiamo un Consiglio superiore della magistratura che è un organismo costituzionale previsto e regolato in tutta l'ampiezza della sua dignità dall'articolo 105 della Costituzione. Nello stesso articolo 105, come pure nel successivo articolo 106, sono previsti i compiti propri del Consiglio.

Ora, indipendentemente dal contenuto specifico del disegno di legge al nostro esame, direi che si presenta l'occasione per domandarci se questa latitudine di compiti diversi che via via vengono svolti dal Consiglio siano un fenomeno da considerare senza rilievo oppure se non siano il sintomo di una realtà tutta diversa che verrebbe a rappresentare il Consiglio; dico subito che personalmente vedrei come un fatto negativo che il Consiglio, che è un organismo, ripeto, di dignità costituzionale, diventasse un ufficio organizzativo di corsi di recupero o di aggiornamento o svolgesse altre funzioni che sarebbero forse più proprie di un sindacato, di una associazione o di un patronato dei magistrati.

Detto questo, a mio giudizio dobbiamo tenere presenti quelli che sono i nostri compiti e le nostre responsabilità rispetto ad un rapporto sempre più delicato che si va configurando tra il Consiglio, come rappresentanza del potere della magistratura, e degli altri poteri previsti dalla Costituzione.

Il provvedimento in discussione potrebbe poi prestarsi anche ad un'ulteriore considerazione di carattere critico. Trattandosi, cioè, di un ufficio che vuole darsi giustamente una sua organizzazione che, d'altra parte, deve essere sempre proporzionata vuoi ai compiti cui è chiamato costituzionalmente l'organismo, vuoi al numero dei suoi componenti, c'è da domandarsi, indipendentemente dal rispetto di questo rapporto quantitativo, se sia opportuno che l'organizzazione di un ufficio di tale delicatezza venga rimessa ai magistrati, perchè ciò determinerebbe una situazione assai strana. Accadrebbe, cioè, che i componenti del Consiglio come organo sarebbero in gran parte magistrati; poi avremo altri magistrati come destinatari delle decisioni e delle indicazioni del Consiglio come organo; infine, avremmo un corpo organizzativo d'ufficio burocratico, costituito ugualmente da magistrati.

Sono queste le perplessità che non potevo tacere ai colleghi della Commissione ed al rappresentante del Governo. Considerando, però, quello che è il contenuto del disegno

23° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

di legge in esame, le mie osservazioni diventano pressochè secondarie, in quanto in fondo si tratta soltanto di un adeguamento ad una realtà già esistente.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bausi per la sua relazione acuta e puntuale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PETRELLA. Il disegno di legge non è che riguardi i rapporti tra Consiglio superiore della magistratura, quale organo costituzionale, e gli altri poteri dello Stato; ma poichè il relatore a ciò ha fatto cenno, è bene richiamare i precedenti in materia, cioè il momento in cui il Consiglio presentò la prima relazione annuale. Si tratta, per così dire, di due « consiliature » fa, se ci si potesse esprimere in termini di legislatura; bisogna risalire a circa nove anni addietro per trovare la prima relazione elaborata dal Consiglio superiore della magistratura e diretta al Ministro di grazia e giustizia.

Il Consiglio, proprio per i compiti che svolge - anzi dovrebbe svolgerne più accuratamente alcuni, e dirò quali in seguito — ha la possibilità di avere delle informazioni e trasmetterle quindi agli altri poteri dello Stato, informazioni che altrimenti non sarebbero facilmente reperibili e che riguardano lo stato dell'amministrazione della giustizia. È quindi utilissimo che esso abbia un ufficio il quale possa curare la raccolta dei dati e delle informazioni, che poi serviranno soprattutto al legislatore in sede di riforma; però, come dicevo, alcuni compiti potrebbero svolgerli meglio, e mi riferisco in particolare a quelli di vigilanza ed ispettivi, che è necessario vengano intensificati, su tutto il corpo dei magistrati. È questa un'attività che adesso è in gran parte trascurata, anche perchè alcuni dei compiti burocratici del Consiglio finiscono per assorbirne completamente le energie.

Ricordo che, quando fu modificato il sistema elettorale per la composizione del Consiglio, appuntammo particolarmente lo sguardo su ciò, ribadendo che era tempo di far sì che esso non fosse più un puro organo di decretazione di promozioni, ormai auto-

matiche, ma spingesse il suo esame, come richiesto dalla sua funzione di organo costituzionale di tutela della stessa autonomia della magistratura, al modo in cui vengono svolte le funzioni giurisdizionali. Da questo punto di vista l'aumento moderato dell'organico degli uffici particolari che assistono il Consiglio superiore, e precisamente della sua segreteria e del suo ufficio studi, può essere considerato positivo, a mio parere, senza eccessiva difficoltà. Se avessi qualcosa da dire lo farei per quanto riguarda il numero degli autisti: il cortile del palazzo in cui ha sede il Consiglio è infatti pieno di « macchine blu », con una massa vociante di autisti in attesa di improbabili viaggi.

BOLDRINI CLETO. Veramente non tanto improbabili.

P E T R E L L A. Comunque esiste anche tale problema, del quale ovviamente il provvedimento non si occupa, non riguardando le minute vicende dei servizi del Consiglio superiore.

Non credo però, che debordi dalle funzioni di quest'ultimo l'organizzazione di corsi generali di aggiornamento professionale: al massimo si potrebbe fare la questione della qualità dei corsi medesimi, alcuni dei quali, in realtà, sono stati di livello abbastanza elevato, mentre altri si possono prestare anche a qualche critica non infondata. Si può anche pensare che forse sarebbe bene decentrare i corsi di aggiornamento professionale, considerando questo come un fatto più legato al distretto della Corte d'appello che, in sede centrale, al Consiglio della magistratura. È tuttavia indispensabile tener conto del fatto che alcune funzioni non possano essere svolte da altro personale che da magistrati addetti al Consiglio. Talvolta le inchieste condotte dal Consiglio sono infatti di tale delicatezza, che è opportuno sia il magistrato a fare da segretario. Ricordo, ad esempio, che quando fu svolta l'inchiesta sul procuratore della Repubblica Spagnuolo, vi era la necessità di un riserbo estremo sulle cose emerse in quella occasione; e lo stesso dicasi per tante altre circostanze, le quali richiedono la presenza di un magistrato anzichè di un

funzionario degli uffici di cancelleria e segreteria.

Per l'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura la necessità di personale tecnico altamente qualificato è assolutamente improrogabile. Partendo da queste premesse, non credo che dovrebbero esserci difficoltà per l'approvazione del provvedimento.

A G R I M I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già avuto occasione di ascoltare in quest'Aula, sia pure in modo informale, l'intervento del collega Venanzi, che riferiva alcune perplessità ed osservazioni, maturate in seno alla Commissione affari costituzionali, di cui fa parte, e recava, comunque, il contributo della sua esperienza in materia così delicata.

Desidero dare atto al relatore del fatto che, cogliendo l'occasione del disegno di legge, apparentemente volto ad aumentare il numero dei componenti la segreteria del Consiglio superiore della magistratura, ha sollevato questioni di fondo (le quali sono alla base di una riflessione più ampia, che merita lo stesso organo costituzionale, cui egli puntualmente si riferisce) circa i rapporti tra i vari organi dello Stato — preferisco dire così piuttosto che parlare di poteri — in relazione all'amministrazione della giustizia.

To ritengo che questa progressione, che non è ancora geometrica, ma è certo aritmetica, con la quale si è proceduto, con successive leggi, all'aumento del corpo burocratico del Consiglio superiore della magistratura, non sia da approvarsi. Si è passati dai quattro magistrati iniziali ad otto, ed oggi si propone di portarli a dodici. Non sono d'accordo; e non solo per la ragione di ordine generale, che merita di essere qui sottolineata, che i magistrati è bene facciano i magistrati, senza essere distratti dalla funzione cui devono attendere, ma anche per altre considerazioni, del resto già fatte dal relatore. Il Consiglio superiore della magistratura è organo costituzionale, previsto dall'articolo 105 della Costituzione, ed ha una configurazione sui generis: non è l'organo di autogoverno della magistratura, come spesso sbrigativamente si afferma, perchè se così fosse non dovrebbero esservi nè il Presidente della Repubblica, nè i dieci membri eletti dal Parlamento. È un organo a sè, è il Consiglio superiore della magistratura nelle forme, appunto, previste dalla Costituzione, di cui i magistrati fanno parte, così come previsto dalla Costituzione, nella proporzione di due terzi del totale dei membri.

Quest'organo costituzionale deve agire in perfetta autonomia, nell'ambito delle proprie attribuzioni. Il fatto di affastellare al suo interno altri magistrati che, bene o male, trattano in concreto le stesse questioni di competenza del consenso, non giova certo alla chiarezza dei rapporti. Il Consiglio superiore prende le sue iniziative, assume le sue decisioni; poi debbono essere i funzionari a darvi esecuzione. L'appunto fattoci pervenire e lettoci dal relatore parla di questioni certamente importanti, che non rientrano, però, tra le funzioni del magistrato, essendo di carattere amministrativo: predisporre promozioni, trasferimenti, tabelle organiche, organizzazioni dei metodi il lavoro, sono tutti adempimenti che, dal punto di vista burocratico, non richiedono il magistrato.

Oltretutto dobbiamo fare attenzione a non creare due tipi di magistrati: quelli membri del Consiglio superiore e gli altri alle loro dipendenze. Agli ordini del Consiglio superiore devono esservi dei funzionari, cioè persone che non rivestano la qualifica di magistrato, ma siano appunto, più specificamente, burocrati. Al Senato, ad esempio, vi sono il segretario generale, i consiglieri, i referendari, che danno esecuzione alla volontà dell'organo politico. Non vi sarebbe nulla di strano se il Consiglio avesse una pianta organica composta da funzionari altamente qualificati, così come nell'esempio che ho citato, i quali eseguissero le sue decisioni. Perchè questo? Perchè nella pratica generale altrimenti si viene a stabilire una sorta di posizione ambigua dei magistrati addetti al Consiglio superiore, i quali, a differenza dei loro colleghi sono addentro, nell'ambito della grande famiglia variegata della magistratura, nelle vicende e nelle pratiche di pertinenza del Consiglio superiore. È fatale, inoltre, che si crei una situazione delicata tra un magistrato anziano ed un magistrato giovanissi2<sup>a</sup> COMMISSIONE

mo, membro eletto e quindi in posizione di autorità.

Pertanto, ferma restando la problematica che deve essere affrontata, e riconoscendo che il Consiglio superiore della magistratura, oggi, può avere bisogno di un maggior numero di persone, a ciò deve provvedersi, a mio avviso, a mezzo di funzionari e non di altri magistrati. Questi, tra l'altro, sono già otto, per cui è preferibile aumentare la potenzialità funzionale degli uffici a livello dirigenziale e burocratico, evitando di ricorrere ancora alla magistratura.

Qualche altra perplessità da me nutrita è stata fugata dall'intervento del collega Petrella. Gli uffici studi in quanto tali è opportuno che siano composti da magistrati; però, ben potrebbero farne parte altri: ad esempio, esperti e docenti universitari. Ad ogni modo, se nell'ufficio studi vi saranno cinque magistrati, poco male: non sarà un magistrato che studia in più a far danno ad alcuno. Contrario, quindi, all'aumento del numero dei magistrati, ritengo che si dovrebbe congelare, su tale punto, la situazione attuale, in attesa di una soluzione organica del problema.

R I Z Z O . Il problema sollevato dal collega Agrimi riguarda sostanzialmente una modifica, che ritengo possiamo senz'altro condividere. Dovremmo però modificare la legge del 1958, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, nonchè quella del 1967, la quale ha modificato l'articolo 7 della precedente, prevedendo un aumento dei magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

Si può essere d'accordo circa la costituzione di un organo del Consiglio superiore, per quanto riguarda i servizi di segreteria, fatto di funzionari e non di magistrati. Si può benissimo affrontare un discorso del genere.

Questo discorso, però, lo facciamo in questa sede e non ci preoccupiamo di modificare il testo legislativo, anche perchè il problema che viene sottoposto alla nostra attenzione con il disegno di legge in esame è quello di un rafforzamento delle strutture del Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle esigenze sopravvenute anche

per l'aumento dei componenti del Consiglio stesso.

Ora, personalmente non ho alcuna difficoltà ad accettare che venga portato da otto a dodici il numero dei magistrati, anche perchè non ritengo che questo sia un punto essenziale.

Per quanto riguarda invece i funzionari di cencelleria e, soprattutto, i funzionari della cariera direttiva, che sono quelli che effettivamente svolgono molta parte del lavoro del Consiglio superiore della magistratura, a me pare che la proposta originaria del Ministero, contenuta nel disegno di legge in esame, di portare a 24 il numero di questo personale, sia una proposta rispondente alle reali necessità. Dico questo anche perchè, dalle informazioni che ci sono pervenute, risulta che in servizio, allo stato, ce ne sono ben 22 di funzionari della carriera direttiva.

Quindi, la modifica apportata dalla Camera dei deputati, che vuole ridurre da 24 a 20 il numero dei funzionari della carriera direttiva, non mi pare possa essere da noi condivisa ed in tal senso intendo presentare un emendamento per riportare non dico a 24, ma a 22, cioè al numero che attualmente esiste, l'entità di questo personale, in maniera che si possa assicurare la continuità del lavoro che, come ripeto, viene in massima parte svolto da questi funzionari della carriera direttiva.

BOLDRINI CLETO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'intervento del senatore Agrimi mi sono chiesto innanzitutto perchè in una materia così delicata ed affrontando il problema dell'aumento di soli quattro magistrati al Consiglio superiore della magistratura, dobbiamo fare discorsi attorno ai massimi sistemi e ricondurci alle funzioni espletate dal Consiglio — organo dello Stato — in piena autonomia e sovranità.

Inoltre, mi sono chiesto perchè ci poniamo problemi di questo tipo nel 1977, cioè nel momento in cui il Consiglio superiore della magistratura ha una rappresentanza proporzionale alle varie correnti di pensiero presenti nel paese e nella magistratura, ed invece non ce li siamo posti ieri quando questi aumenti di personale, previsti da apposite leggi, andavano, non dico a favorire, ma a costituire un corpo organico per un Consiglio superiore della magistratura che non aveva la stessa funzione di rappresentanza che ha attualmente e che ha avuto, nell'impatto con la realtà sociale nel nostro paese, funzioni politiche ben precise, diverse da quelle lumeggiate dalla Costituzione. Comunque, non intendo ora fare analisi del genere.

In sostanza, il disegno di legge al nostro esame non propone un aumento di spesa. ma si tratta semplicemente di sottrarre quattro magistrati da una certa funzione per adibirli ad un'altra. Del resto, nel Ministero di grazia e giustizia i nostri magistrati hanno sempre covato per lunghi anni, senza che nessuno se ne preoccupasse ed andasse ad indagare nel merito. Se avessimo iniziato il discorso partendo dall'effettiva ricostituzione di un Ministero di grazia e giustizia, cosa che ci compete direttamente, la questione si sarebbe posta in termini politici corretti, restituendo nel contempo alle funzioni giudiziarie una serie di funzionari del Ministero di grazia e giustizia, ed attribuendo al Ministero stesso una funzione, che oggi probabilmente non riesce ad avere, proprio a causa della gracilità delle funzioni amministrative, legislative ed organizzative esercitate, rispetto alla realtà ed ai bisogni attuali.

Possiamo forse dire che un magistrato, soltanto perchè è laureato in legge o perchè ha fatto una lunga esperienza nella magistratura, sia capace di capire il senso politico dei problemi della magistratura o della giustizia? Tutti sappiamo che, oggi come oggi, ogni qualvolta dobbiamo occuparci di disegni di legge che provengono dal Ministero, ci troviamo a fare i conti con modelli di pensiero piuttosto arretrati rispetto alle esigenze del Paese.

Ora, si vogliono aggiungere a quelli già esistenti, quattro funzionari che vanno ad esercitare compiti di carattere esecutivo e di vigilanza, appartenendo alla segreteria: questo mi pare sia l'unico posto dove, semmai, il magistrato continua ad essere magistrato, senza divenire funzionario, pur appartenendo all'organizzazione degli uffici. Questo, secondo me, è l'unico posto che permetta di

concepire un trasferimento di funzioni dal magistrato non funzionario al magistrato che sorveglia le attitudini e le capacità e vigila sulla magistratura stessa.

Per quanto riguarda il giudizio delicato e penetrante di merito, che volendo o non volendo il Consiglio superiore della magistratura sarà portato a dare sull'esercizio della giurisdizione, anche se fino ad oggi non ha mai affrontato questo problema o si è rifiutato di farlo, è bene — secondo me — che siano i magistrati e non certamente i politici ad esprimerlo.

Se pensiamo per un momento ai rapporti tuttora esistenti nel paese tra Magistratura e Pubblica amministrazione, vediamo che si tratta di un impatto grave politicamente, a causa dell'esercizio spregiudicato di poteri nei componenti della funzione esecutiva dello Stato, accompagnato da giudizi penetranti e non permessi.

Difatti, se esaminiamo il controllo della Magistratura sulla Pubblica amministrazione, troviamo che le indagini giudiziarie che si svolgono sono, per il 90 per cento, indagini non permesse dall'attuale stato della legislazione e, soprattutto, dal principio della divisione dei poteri.

Quando si va a censurare l'abuso di potere od il mancato esercizio di questo o quel potere, che politicamente è stato rifiutato da un ente o da un Ministero, si compie un abuso della funzione giurisdizionale. E volete che la società non trovi un reagente, un impatto, non trovi il modo di intervenire in tutto questo?

Lo dovremmo trovare noi, prima di tutto per definire tutta la materia dei reati contro la Pubblica amministrazione, ma lo dovremmo trovare, in modo particolare, anche per permettere un corretto esercizio del potere da parte della Magistratura. Quando accade che un pretore sequestri cantieri per sospetti di reato che deve accertare — cose queste che accadono nel nostro paese — dobbiamo pensare che il sequestro di un cantiere significa mandare alla rovina della gente, ed occorre allora che qualcuno intervenga nell'esercizio giurisdizionale e veda se questo abuso di potere da parte dei magistrati

#### 2ª COMMISSIONE

sussista e costituisca grave violazione dell'ordinamento generale dello Stato.

Fino ad oggi il Consiglio superiore della magistratura non è intervenuto in tutta questa materia ed io ritengo che invece debba farlo. Quando un pretore mette sotto processo soltanto tre componenti di un consiglio di amministrazione, mentre in cinque hanno deliberato, con voto unanime, di dare la terra ai contadini, trovate che un'indagine di merito costituisca un abuso? Se io su questo facessi un rapporto al Consiglio superiore della magistratura, mi troverei di fronte al rifiuto di un'indagine di questo tipo, perchè si entrerebbe nella sacralità della giurisdizione. Ma a questo punto sono in pericolo le stesse istituzioni dello Stato!

Una metà dei processi contro la Pubblica amministrazione, comprendenti, fra l'altro, ministri ed alti funzionari dello Stato, non si sarebbe dovuta nemmeno intentare, perchè c'è un esercizio sbagliato dei poteri conferiti al magistrato. E questo abuso non deve essere forse represso, controllato, vigilato?

Bene, penso che, a questo punto, l'aumento di quattro magistrati, che vanno ad irrobustire il corpo della segreteria del Consiglio superiore della magistratura, mi trovi d'accordo, mentre ritengo che la proposta del senatore Rizzo di portare da 20 a 22 il numero dei funzionari della carriera direttiva debba essere disattesa, per evitare un rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati.

DE CAROLIS. Signor Presidente, credo che opportunamente sia stato sollevato il discorso « sui massimi sistemi » nel senso che, presentandosene l'occasione, il relatore ha sottolineato alcuni aspetti, mentre il senatore Boldrini ne ha sottolineati altri in maniera anche più preoccupante, riguardanti le funzioni del Consiglio superiore della magistratura ed i rapporti tra questo organo di autogoverno della Magistratura e gli altri poteri dello Stato: 'il potere legislativo ed il potere esecutivo. Ma in realtà il disegno di legge che è al nostro esame, così com'è nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, è un disegno di legge che ha una estensione ed una importanza più limitate rispetto alla gravità dei problemi che, semmai, potrebbero costituire oggetto di un dibattito anche al di fuori di questa occasione particolare.

Ed allora, questo modesto aumento di organico — perchè di questo ci dobbiamo occupare — che è stato richiesto dal Governo per un migliore funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e che è stato ridotto dalla Camera dei deputati, noi ci dobbiamo chiedere se effettivamente, sempre restando nei limiti delle funzioni proprie del Consiglio, sia o no congruo e giustificato, a prescindere dall'opportunità o meno di modificare la struttura dell'organico del personale.

Infatti, il discorso sull'opportunità non possiamo farlo in questa occasione, perchè dovremmo farlo in sede di discussione di un disegno di legge che — ad esempio — accolga la tesi del relatore, il quale afferma che sarebbe opportuno che i funzionari addetti alla segreteria non fossero, in qualche caso, magistrati, ma fossero funzionari, così come avviene nelle massime istanze degli altri poteri dello Stato e, in modo particolare, del potere legislativo.

Ma in relazione all'aumento degli organici, è vero o non è vero che vi è stato un aumento da venti a trenta del numero dei componenti elettivi del Consiglio, cosa che ha accentuato l'esigenza di disporre di personale che sia veramente qualificato e che sia in grado di offrire una valida collaborazione? Ritengo che ciò sia vero e questo è un motivo per accogliere la richiesta del Governo contenuta nel disegno di legge, così come è vero che, in seguito al nuovo sistema elettivo dei rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura, si è manifestato un pluralismo maggiore di quanto non fosse nel passato; ed anche questo incide sulla necessità della disponibilità di personale qualificato, proprio per l'ampliamento dei compiti e delle funzioni, che l'attività del Consiglio richiede in questo momento.

È anche vero che il Consiglio deve seguire l'andamento dell'amministrazione della giustizia nei diversi distretti e presso i singoli uffici giudiziari, attuando provvedimenti che riguardano la composizione interna ed il funzionamento di questi uffici giudiziari. È quindi vero che il Consiglio superiore della magistratura, essendo un organo di autogoverno, deve provvedere, con la massima tempestività, a tutti quei compiti concernenti la gestione del personale, e le conoscenze anche delle condizioni dei singoli uffici.

Ecco quindi che anche sotto questo profilo, proprio per questa necessità di conoscenza abbiamo un incremento delle attività del Consiglio superiore della magistratura.

Soprattutto, poi, che i consiglieri o gli addetti al Consiglio visitino i distretti, non solo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario — cosa veramente interessante ed importante, che però non contribuisce molto alla soluzione dei problemi della giustizia —, ma anche l'esame dell'attività degli uffici giudiziari, a me sembra azione che debba essere incentivata e favorita e in alcun modo ostacolata.

È altrettanto vero che il Ministero invia al Consiglio superiore della magistratura, nell'attuale fase di riforma dell'ordinamento giudiziario, del processo penale e del processo civile, i relativi disegni di legge, per riceverne pareri che, a mio avvviso, sono senz'altro necessari, pur sempre nel rispetto dell'autonomia delle funzioni, vuoi del Governo, presentatore del disegno di legge, vuoi del Parlamento, chiamato ad approvarlo o meno.

Pertanto, anche sotto questo punto di vista, a me pare che l'esigenza di disporre di personale particolarmente qualificato per esprimere questi pareri o — per lo meno — per approfondire lo studio in ordine ai pareri, che poi il Consiglio stesso dovrà esprimere, possa essere positivamente soddisfatta soltanto ricorrendo ai magistrati.

È altresì vero che sono state affidate al Consiglio superiore della magistratura, e non più ad altre commissioni esterne, tutte le attività relative ai magistrati, anche ai fini della progressione nelle diverse categorie e funzioni. Inoltre, il Consiglio si è fatto carico, attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione, del compito della formazione e dell'aggiornamento professionale dei magistrati. Ebbene, ritengo che tale aggiornamento debba essere svolto dal Consiglio superiore della magistratura; si tratta infatti di

una funzione che non si può lasciare alla libera e spontanea iniziativa di gruppi di magistrati, in quanto, se si vuole portare avanti un lavoro organico e far sì che dall'astrattezza della preparazione ricevuta durante il corso degli studi, e da quella svolta in vista dei concorsi, si giunga ad una concreta preparazione in relazione all'adempimento di funzioni che stanno diventando sempre più delicate per tutti i motivi qui indicati, e che io condivido, è giusto che di ciò si occupi direttamente il Consiglio superiore della magistratura.

Onorevoli senatori, se tutte le premesse svolte sono vere, nel caso concreto, noi stiamo discutendo dell'aumento di 4 posti per magistrati segretari, di un posto per magistrati addetti all'ufficio studi (che passano così da 5 a 6), di quattro posti per funzionari di cancelleria, di quattro posti per segretari giudiziari e della diminuzione di quattro posti per dattilografi.

Questa è dunque la effettiva portata del provvedimento che abbiamo dinanzi: tutto il resto esula dalle reali dimensioni del provvedimento stesso. Ritengo dunque, sulla scorta delle premesse che ho voluto fare in questo mio intervento, che le conclusioni cui è pervenuta la Camera dei deputati (che peraltro non ha accolto per intero le richieste contenute nell'originario disegno di legge govennativo) dovrebbero essere recepite anche dalla nostra Commissione, per non ritardare ulteriormente l'iter conclusivo del provvedimento e per fare sì che il richiesto aumento degli organici della segreteria del Consiglio superiore della magistratura possa diventare effettivo. In questo senso, mi permetto di rivolgere al senatore Rizzo l'invito a non insistere nelle sue richieste di emendamento e, a nome del Gruppo democratico cristiano, preannuncio il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

L U B E R T I . A nome del Gruppo comunista annuncio il voto favorevole al disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera.

23° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

Devo dire che, finora, mi pare ci sia stata una dilatazione della discussione che non è stata propriamente congrua, rispetto al tema ed alle dimensioni del problema trattato.

Effettivamente, la rilevanza del Consiglio superiore della magistratura è andata via via notevolmente aumentando e, nell'ambito delle competenze fissate dalla legge, sono state create sezioni di lavoro quanto mai interessanti; ora, si tratta di adeguare alle nuove competenze una struttura che si è rivelata inadeguata.

Dunque, ripeto, non sono contrario al provvedimento: siamo di fronte ad un organo a competenza primaria, i cui componenti non sono surrogabili nel proprio lavoro e, considerati i compiti di notevole interesse ad esso attribuiti, non mi pare sia il caso di farsi sopraffare da sentimenti di austerità. Si tratta di un settore, infatti, con caratteristiche del tutto peculiari, sempre più chiamato a svolgere nuovi compiti. In proposito, ricordo l'importanza dell'intervento del Consiglio superiore della magistratura, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, che ha evidenziato il maggior lavoro da questo svolto nella lotta alla criminalità, in materia di nuova legislazione per l'ordine pubblico, di prevenzione, di depenalizzazione: tutte cose che non si improvvisano, ma che richiedono, ripeto, un'organizzazione sempre maggiore, e quindi una maggiore disponibilità di uomini preparati.

Del resto, l'ampiezza dell'intervento del Consiglio superiore della magistratura e il suo impegno, diventato sempre più vasto, corrispondono meglio al comune sentire della popolazione, ai nuovi utenti, che nel Consiglio non vogliono vedere soltanto un organo burocratico, che si interessi ai punteggi per le promozioni dei magistrati ed a qualche caso disciplinare, bensì uno strumento istituzionale capace di vigilare sul retto funzionamento del corpo della magistratura e sui rapporti con la società.

Pertanto, di fronte al testo che ci è pervenuto dalla Camera, la Commissione dovrebbe manifestare, compattamente, il suo consenso, pure se talune delle osservazioni fatte sono condivisibili anche da parte nostra.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B A U S I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, la mia replica sarà brevissima.

Mi rendo conto che, nell'affrontare il presente disegno di legge, forse non si è usata la chiave più opportuna per entrare nei massimi sistemi. Dobbiamo altresì prendere atto che tutti viviamo nei « massimi sistemi », dai quali nulla viene escluso.

Da questo punto di vista devo ribadire, come nella stessa relazione introduttiva ho fatto, che da parte del relatore non vi è certamente una posizione contraria all'approvazione del disegno di legge. Il relatore ravvisa comunque l'opportunità, confermata dalle puntualissime parole usate del senatore Boldrini nel suo intervento, di una messa a punto rispetto ad una generale situazione di certi rapporti, nell'ambito dei quali, a suo avviso, si evidenzia anche l'opportunità di un riesame di quelli che sono i compiti spettanti al Consiglio superiore della magistratura e delle situazioni attualmente affrontate da quest'ultimo.

Con tutto il rispetto che ho per il senatore De Carolis, ad esempio, non sono d'accordo sul fatto che i corsi di aggiornamento professionale dei magistrati debbano essere organizzati dal Consiglio superiore; mi riporto, infatti, a quanto stabilisce la Costituzione, nel senso di non commettere il grave errore di confondere l'autogoverno (che dobbiamo costantemente confermare) con un concetto di gestione autonoma, che è cosa profondamente diversa e, a mio avviso, sbagliata ed anticostituzionale.

Volendo continuare per questa strada, infatti, potremmo arrivare alla conclusione di sopprimere o di modificare notevolmente le competenze dello stesso Ministero di grazia e giustizia!

Piuttosto, invece, dovrebbe essere il contrario, e la presente occasione dovrebbe co-

23° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

stituire il pretesto per richiamare il Ministero di grazia e giustizia allo svolgimento di alcuni compiti che, proprio per il funzionamento fisiologico del Consiglio superiore della magistratura, tornano ad essere di primaria importanza per il Ministero medesimo.

Ferme restando queste considerazioni, che possono essere ritenute anche ultronee rispetto alle specifiche norme in esame, il parere del relatore sul provvedimento è favo revole.

S P E R A N Z A, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Onorevoli senatori, la convergenza di decisioni in merito al disegno di legge in esame da parte dei Gruppi parlamentari rappresentati nella Commissione mi esime da un lungo intervento.

La necessità di adeguare l'entità del personale che collabora con il Consiglio superiore della magistratura nelle ridotte misure indicate dal provvedimento, mi pare sia risultata evidente dal dibattito fin qui svoltosi.

Piuttosto, l'argomento strettamente connesso a questa normativa ha invitato ad allargare la discussione, coinvolgendo anche problemi che stanno a monte della tematica relativa al personale del Consiglio superiore ed alla sua organizzazione, cioè quelli delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, così come in concreto si svolgono, e quelli riguardanti la normativa che regola la vita e l'attività di tale importante organo previsto dalla Costituzione.

Non v'è dubbio — e credo sia un'opinione unanime — che la suddetta normativa necessiti di un adeguamento e di un aggiornamento; ed in particolare richiamo l'attenzione della Commissione sul grave problema del funzionamento delle Commissioni disciplinari. Certamente oggi, in materia disciplinare, il Consiglio superiore non funziona in modo adeguato; ma non è in questa sede che possiamo affrontare tali problemi: essi, a giudizio anche del Consiglio medesimo, debbono però essere posti all'attenzione del Governo e del Parlamento con la massima urgenza e con la massima

sollecitudine. Si tratta infatti di questioni importanti per il funzionamento della giustizia nel paese e per una correttezza di rapporti tra il potere politico e l'ordinamento giudiziario.

Ciò detto, non ho altro da aggiungere. Ringrazio la Commissione per l'eventuale approvazione che vorrà dare al presente disegno di legge d'iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Passiamo ora al·l'esame dei singoli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di cassazione, di appello o di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre 20 funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonchè 12 segretari della carriera di concetto, 36 coadiutori dattilografi giudiziari, 22 commessi giudiziari, 2 agenti tecnici e 4 ausiliari autisti.

I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e la giustizia.

Il personale di cui al secondo comma è destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

La segreteria dipende dal comitato di presidenza ».

Il senatore Rizzo ha proposto un emendamento tendente a sostituire, nel secondo capoverso, la parola « 20 » con l'altra: « 22 ». 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

23° Resoconto sten. (30 novembre 1977)

R I Z Z O . Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Agrimi ha proposto un emendamento tendente a sopprimere l'intero primo capoverso.

AGRIMI. Il mio emendamento è inteso a lasciare in vigore il primo comma dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198; ciò al fine di non aumentare, limitatamente ai magistrati, l'organico del personale addetto alla segreteria. Esso può essere giudicato in mille modi: vorrei però chiedere che il problema non tosse minimizzato, nel senso che a negare l'aumento da otto a dodici magistrati io fossi spinto da puro spirito di austerità. Evidentemente non si tratta di austerità, bensì di un più puntuale ordinamento nell'ambito di questo settore. Il fatto di bloccare l'aumento del numero dei magistrati serve a mettere a fuoco ed a rendere, possibilmente, bruciante il problema che ho sollevato prima, cioè quello di lasciare i magistrati, con esclusione solo di quelli eletti, nel Consiglio superiore, ad amministrare la giustizia.

È un'esigenza che solleviamo in continuazione, rimproverando al Governo di non fare abbastanza perchè i giudici facciano i giudici. In questo caso si tratta di disporre trasferimenti per affidare loro compiti che potrebbero e dovrebbero essere svolti da altri, non avendo tali compiti nulla di giurisdizionale, con più distacco trattandosi di questioni non riguardanti colleghi.

Debbo dire ancora che non è soddisfacente il sistema previsto nel terzo capoverso, ove si stabilisce che i magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, « sentito il Ministro per la grazia e la giustizia ». Ciò toglie limpidezza alla situazione. Con la detta norma si dà infatti l'impressione che per le suddette nomine si debba giungere ad accordi; impressione che non vedo quanto giovi alla sistemazione di un ufficio che dovrebbe costituirsi in base ad un meccanismo libero da inframmettenze sottostanti, che la legge, invece, indirettamente consente. In conclusione, si dovrebbe evitare, per

il momento, di aumentare il numero dei magistrati; nel frattempo, si potrà studiare a fondo il problema che mi sono permesso di sollevare.

A questo punto è chiaro che il mio emendamento ha valore di testimonianza. Mio desiderio sarebbe quello che si sbloccasse la situazione e si provvedesse, lo ripeto ancora una volta, in modo diverso; e cioè dicendo che sono pienamente d'accordo col collega Boldrini sulla necessità di prescindere, nell'esame di tali problemi, dalle nostre posizioni politiche. Non mi interessa, tuttavia, in definitiva che l'emendamento sia accolto o respinto, mi basta avere posto la questione, sin da questa seduta.

LUBERTI. Vorrei far nilevare, molto succintamente, come, di fronte all'aumento dell'organico ed all'aumento dei compiti dell'area d'intervento del Consigilo superiore della magistratura, ci sembri congruo e rispondente il numero degli addetti, magistrati e segretari, stabilito nel disegno di legge già approvato dalla Camera. Io comprendo un certo atteggiamento di preoccupazione per il cosiddetto imboscamento di magistrati, distolti da altre funzioni che non siano quelle giudiziarie. Ricordo però che i magistrati sono stati messi dappertutto, persino all'ENI, per cui appare in fondo eccessiva la preoccupazione per quanto riguarda il Consiglio superiore della magistratura, che maggiore omogeneità non potrebbe presentare con le funzioni di loro competenza. Si tratta di problemi di carriera, di disciplina delle funzioni magistrali: tutte questioni che altri funzionari possono conoscere solo approssimativamente rispetto a come lo possono i magistrati stessi.

Quindi non direi che, in questo caso, si tratti di quelle funzioni che vengono compiute sottraendo magistrati ai collegi giudiziari. Anzi, a livello di Consiglio superiore della magistratura, mi sembra giusto ed opportuno che vadano a svolgere le funzioni dovute dei magistrati; e nel numero richiesto, perchè la situazione del Consiglio superiore della magistratura, mi dicono, è particolarmente gravosa, schiacciato com'è da compiti nuovi che lo pongono in grave dif-

ficoltà. Anche per questo, ritengo che non si debbano frapporre più indugi all'approvazione del testo e che l'emendamento vada respinto.

DE CAROLIS. Signor Presidente, apprezzo l'emendamento del senatore Agrimi proprio nei limiti del valore che egli stesso gli ha attribuito, e cioè quello di una testimonianza tendente a voler imboccare, non solo nel campo del Consiglio superiore della magistratura e dell'amministrazione della giustizia, ma anche in altri settori, la via di un ritorno dei magistrati alle funzioni giudiziarie, in un momento in cui, poi, tra l'altro, ci avviamo effettivamente verso il nuovo processo penale, che richiederà un grosso impegno di uomini e di mezzi per non fallire.

Devo dire, pertanto, che il Gruppo democratico cristiano, che voterà a favore del disegno di legge, non accoglie l'emendamento del senatore Agrimi per i motivi che ho già detto nel mio precedente intervento ed anche in considerazione del fatto che questa potrebbe non essere la sede più opportuna (anche se, peraltro, è la prima occasione che si presenta in ordine a questo problema) per fare una netta distinzione tra magistrati addetti a queste funzioni particolari di segretari o adibiti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura e magistrati, invece, componenti dello stesso Consiglio superiore della magistratura. In fondo qui c'è quella caratteristica di omogeneità di attività, anche se non di funzioni istituzionalmente concepite, da ritenere più congrua — ribadisco questo concetto — la appartenenza anche a questi ruoli particolari di funzionari dello Stato, in questo caso dei magistrati, che hanno una preparazione specifica per svolgere delle funzioni, che più direttamente riguardano la vita del potere giurisdizionale; e ciò perchè i segretari svolgono mansioni di segretari di commissioni, che hanno stretta attinenza all'autogoverno della Magistratura, ed i magistrati addetti all'ufficio studi svolgono funzioni di studio di una materia che necessita di una preparazione specifica.

Ritengo, quindi, che l'emendamento possa essere apprezzato, ripeto, come gesto di testimonianza ma che, nel caso specifico, non possa venire accolto.

BAUSI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi sembra che le parole che ho avuto modo di pronunciare poco prima non lascino dubbi sul fatto che, nella sostanza, sono pienamente d'accordo con il contenuto dell'emendamento presentato dal senatore Agrimi e, in particolare, con le motivazioni che l'hanno accompagnato (e mi sembra che le medesime prevalgano anche sulle diverse, sia pur valide, considerazioni che sono state fatte dagli altri colleghi); se dovessi, però, dare una motivazione al mio parere — contrario all'emendamento del senatore Agrimi — tale motivazione sarebbe l'inidoneità del mezzo. Si intende cioè risolvere un certo problema con un mezzo che, obiettivamente, forse non è idoneo.

SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Agrimi perchè, data la motivazione addotta dal presentatore, cioè che si tratterebbe di un emendamento simbolico, emblematico, io credo che non sia il caso di modificare un disegno di legge come questo per avviare a soluzione un problema di tanta rilevanza. Che il problema esista non c'è dubbio: i magistrati amministrativi esercitano funzioni che non sono loro proprie. E questo pone dei problemi che devono essere risolti, indubbiamente; però non è questa la sede per affrontarli e risolverli. È una tematica generale della quale ci si deve fare carico, tematica rilevante, ripeto, che dovrà essere presa in considerazione in altra occasione. Ed io mi auguro che questa occasione ci possa essere offerta quanto prima.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Agrimi, del quale è già stata data lettura.

Non è approvato.

#### 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

23° Resoconto sten. (30 novembre 1977)

Metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, modificato dall'articolo 2 della legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituito dal seguente:

« I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei».

## È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

#### È approvato.

La seduta termina alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici Dott. GIULIO GRAZIANI